

# ***REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA***

## ***Indice***

### **TITOLO I: Disposizioni generali**

- Art. 1 – Ambito di applicazione e clausola di esclusività
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Garanzia di cedevolezza
- Art. 4 – Organi incaricati per l'espletamento delle funzioni di Polizia Urbana

### **TITOLO II: Norme di comportamento**

#### **Capo I: Norme generali.**

- Art. 5 – Affissioni di scritti o fotografie
- Art. 6 – Luminarie
- Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 8 – Atti vietati
- Art. 9 - Marciapiedi e portici
- Art. 10 – Tutela e manutenzione di edifici e aree
- Art. 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 12 – Tutela dell'arredo urbano e del verde pubblico
- Art. 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 14 – Comportamenti civici in caso di eventi atmosferici di rilevante impatto
- Arti. 15 – Rami e siepi
- Art. 16 - Pulizia fossati, taglio erba e vegetazione in genere
- Art. 17 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 18 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 19 – Distribuzione volantini opuscoli o foglietti
- Arti. 20 – Depositi e attività vietate
- Art. 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 22 - Accensioni di fuochi
- Art. 23 – Limitazioni dei rumori su aree pubbliche
- Art. 24 - Attività rumorose
- Art. 25 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 26 - Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 27 - Depositi esterni
- Art. 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 29 – Pubblicità
- Art. 30 - Animali di affezione

Art.31 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato  
Art. 32 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza  
Art. 33 – Divieto di mendicizia  
Art. 34 – Artisti di strada  
Art. 35 - Divieto di campeggio libero e sosta di carovane di nomadi.  
Art.36 - Balneazione  
Art. 37 - Contrassegni del Comune

Capo II: Specifiche misure in applicazione della L. n. 48/2017

Art. 38 - Divieto di stazionamento  
Art. 39 - Aree urbane sensibili ex art. 9, comma 3, L. n. 48/2017

**TITOLO III: Procedimento amministrativo sanzionatorio**

Capo I: Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 40 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Capo II: Sanzioni amministrative accessorie

Art. 41 - Sanzioni accessorie e regime di applicabilità

Capo III: Garanzie procedurali

Art. 42 - Procedimento sanzionatorio e partecipazione dei privati

Capo IV: Poteri del Sindaco

Art. 43 - Poteri del Sindaco a fronte dell'inerzia del trasgressore e baratto amministrativo

Capo V: Poteri del Comandante

Art. 44 - Poteri del Comandante in via sanzionatoria e in via conciliativa

**TITOLO IV: Norme transitorie e finali**

Art. 45 – Entrata in vigore e modifiche conseguenti

## **TITOLO I: Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione e clausola di esclusività**

1. Il presente regolamento disciplina, in adesione ai principi costituzionali e a quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, comportamenti e atti che influiscono sulla vita cittadina all'interno del territorio di competenza della Città di Verbania.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la salvaguardia, a livello di normazione secondaria, della serena e civile convivenza tra le persone, nonché alla garanzia di più ampia fruibilità di beni e spazi comuni della Città di Verbania.
3. Il presente regolamento opera in adesione ai principi fondamentali dell'ordinamento in materia di tutela di qualità della vita e dell'ambiente.
4. Il presente regolamento disciplina atti, comportamenti e qualunque altro atto o fatto umano che abbia luogo in aree, spazi o luoghi pubblici; tale ambito di efficacia è esteso a quelle aree private che, per uso, consuetudine o per altro atto rilevante per l'ordinamento, siano gravate da uso pubblico o che siano limitate nel godimento privato al fine di garantirne la fruibilità di parte di tutte le persone fisiche.
5. Il presente regolamento deve intendersi prevalente su ogni altra disposizione di pari rango normativo disciplinata da altro atto; in caso di conflitto, apparente o espresso, si darà esclusiva prevalenza al presente regolamento per il principio di successione nel tempo degli atti normativi.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni nel corpo del presente atto, si intende per:
  - a) Sicurezza Urbana: bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città così come definito dall'art. 4 della L. n. 48/2017;
  - b) libera e civile convivenza: convivenza tra persone fisiche improntata al reciproco rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti basilari di ogni individuo;
  - c) vivibilità, decoro e igiene pubblica: insieme di principi e condizioni minimi, basilari e ineliminabili spettanti a ciascuna persona fisica e afferenti a luoghi e ambienti dignitosi, salubri e accettabili secondo il comune sentire;
  - d) pubblica quiete: condizione di tranquillità delle persone fisiche non turbata da rumori molesti o disordini;
  - e) Polizia urbana: insieme di regole di amministrazione volte alla tutela della tranquilla e disciplinata convivenza sociale all'interno del territorio cittadino;
  - f) Aree, spazi e luoghi pubblici: sistema di vuoti urbani che mettono in relazione tra loro le infrastrutture nonché edifici e/o infrastrutture di proprietà o in possesso della Città di Verbania;
  - g) aree private gravate da uso pubblico: aree o spazi privati aperti alla lecita e libera circolazione di un numero indeterminato di persone fisiche;
  - h) bivacco: sistemazione provvisoria e limitata nel tempo, anche con strutture temporanee, su aree, spazi e arredi aperti alla fruibilità collettiva;
  - i) mendicità: condizione personale di chi vive di elemosina o di chi è dedito all'accattonaggio;

- j) **stazionamento:** sostare in un determinato luogo; ai fini del presente regolamento, lo stazionamento rileva nei termini di sosta di persone fisiche in un'area o in uno spazio pubblico oppure in un'area privata gravata da uso pubblico;
- k) **ordine di allontanamento:** l'intimazione, ex artt. 9 e 10 L. n. 48/2017, di non rimanere in un determinato luogo così come indicato dalla L. n. 48/2017 e dal presente regolamento per quanto attinente alle ipotesi disciplinate dall'art. 9, comma 3, L. n. 48/2017;
- l) **infrastrutture:** rete di servizi pubblici necessari per lo sviluppo urbanistico;
- m) **cittadini:** persone fisiche aventi cittadinanza dell'Unione Europea;
- n) **stranieri:** persone fisiche non aventi cittadinanza dell'Unione Europea;
- o) **artisti di strada:** coloro che eseguono giochi o opere d'arte, nell'accezione più ampia del termine, su aree o spazi pubblici a carattere di gratuità od a carattere di libera offerta da parte del pubblico.

### **Articolo 3 – Garanzia di cedevolezza**

1. Il presente regolamento ha validità spazialmente delimitata in relazione al territorio di competenza della Città di Verbania. Ogni variazione territoriale deve intendersi automaticamente estesa al presente regolamento.
2. Il presente regolamento è cedevole rispetto ad ogni altro atto normativo di grado superiore che presenti caratteristiche tali da rendere inapplicabili le norme del presente atto, tenuto conto anche delle interpretazioni giurisprudenziali della normativa sovraordinata. Per inapplicabilità si intende il conflitto tra norme regolatrici del medesimo fatto. In caso di conflitto con una norma di rango superiore, l'antinomia dovrà essere risolta in favore della norma di rango più elevato. Non è ammesso il concorso di norme di rango diverso laddove siano regolatrici del medesimo fatto.
3. Il presente regolamento dovrà intendersi abrogato nelle parti incompatibili con ogni altra disposizione di rango superiore che disciplini uno stesso fatto o una stessa materia.

### **Articolo 4 – Organi incaricati per l'espletamento delle funzioni di Polizia Urbana**

1. Le funzioni di Polizia Urbana e la vigilanza sul rispetto del presente regolamento spettano al personale della Polizia locale e ai soggetti di cui all'art. 13, comma 4, della L. n. 689/1981.
2. Gli atti adottati da organi diversi dalla Polizia Locale della Città di Verbania dovranno essere trasmessi al Comando della Polizia Locale suddetta entro giorni 10 dalla redazione degli stessi per l'avvio dell'istruttoria relativa, pur nelle more di quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 689/1981.

## **TITOLO II: Norme di comportamento**

### **Capo I: Norme generali**

#### **Articolo 5 – Affissioni di scritti o fotografie**

1. La Città di Verbania riconosce, tutela e garantisce la libertà di stampa in ogni sua più ampia espressione.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento è fatto divieto di esporre scritti, fotografie e messaggi pubblicitari in difetto di prescritta autorizzazione e al di fuori degli spazi adibiti a pubbliche affissioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è fatto divieto di esporre nei luoghi indicati all'art. 1, comma 4, del presente regolamento scritti e/o fotografie che possano arrecare grave, oggettiva e fondata molestia, raccapriccio, disturbo o incomodo nei consociati.
4. È ammesso il sequestro amministrativo cautelare degli scritti o delle fotografie esposti su area pubblica in violazione del precedente comma quando, per fatto imputabile ad una persona fisica, sia impossibile accertarne il contenuto e al solo fine di verificare il messaggio indicato. terminate le operazioni di verifica del messaggio veicolato con lo scritto o con la fotografia, quanto oggetto di sequestro dovrà essere restituito al proprietario, se individuato o individuabile. Tali operazioni dovranno svolgersi entro un arco temporale delimitato. Della restituzione è redatto apposito verbale.

#### **Articolo 6 – Luminarie**

1. Salvo specifica autorizzazione dell'Autorità proprietaria della struttura, è fatto divieto di installare luminarie natalizie e/o addobbi festivi su alberi o su pali della pubblica illuminazione. Sono esclusi dal presente regolamento, in quanto soggetti alla disciplina di autorizzazione prevista dal Codice di Strada, tutti quegli elementi decorativi assimilabili agli striscioni, stendardi e cartelli.
2. Salvo autorizzazione del proprietario, è fatto divieto di collocare luminarie e/o strumenti atti alla loro posa su parti di edifici privati.
3. Le luminarie poste trasversalmente rispetto all'asse della carreggiata devono essere posizionate ad una altezza non inferiore ai metri 5,50 dal suolo.
4. Salvo rilascio di patrocinio da parte della Città di Verbania, l'allaccio alla rete elettrica comunale per il funzionamento delle luminarie è soggetto a specifica autorizzazione da parte del Comune di Verbania. La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ufficio competente almeno sette giorni prima della prevista posa delle luminarie.
5. La persona fisica che presenta comunicazione di posa di luminarie e/o di festoni deve produrre produrre copia di certificato di assicurazione RC all'Ufficio competente. A seguito di installazione, il soggetto di cui al periodo precedente deve produrre tutte le certificazioni di corretta posa delle sorgenti luminose o degli addobbi, comprensive di dichiarazione della adozione di ogni accorgimento volto ad eliminare il rischio di scariche o dispersioni accidentali di corrente elettrica in linea con le *“best practices”* della tecnica e dell'arte.
6. Il lancio di lanterne o di mongolfiere di carta, o di altri manufatti di eguale tipologia e funzione, è soggetto a mera comunicazione scritta, fatti salvi gli obblighi di salvaguardia della pubblica incolumità, di prevenzione danni e di prevenzione infortuni. La

comunicazione di cui al periodo precedente deve contenere le generalità complete del soggetto che intende procedere all'attività predetta, l'orario e la data in cui è prevista l'attività e la località ove intende attuarla. È fatto in ogni caso salvo il potere dell'Autorità Comunale di inibire l'attività richiesta, per motivate esigenze di sicurezza e incolumità pubbliche.

### **Articolo 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
2. La collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti richiedenti.

### **Articolo 8 – Atti vietati**

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto disposto dalla normativa di rango superiore, in tutti i luoghi delineati dall'art. 1, comma 4, del presente regolamento è fatto divieto di:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
  - b) lavare i veicoli;
  - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
  - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
  - g) valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti ed è obbligatorio chiudere il rubinetto dell'acqua, ove predisposto, dopo l'uso;
  - h) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
  - i) Verniciare oggetti;
  - j) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque;
  - k) gettare a terra mozziconi di sigarette o gomme da masticare;
  - l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza, all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio,

- raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- n) sputare a terra, su monumenti o edifici di proprietà pubblica;
  - o) sversare liquidi nei tombini o sul terreno;
  - p) disperdere fumi.
2. Alla violazione del precetto posto dal presente articolo consegue l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Laddove ciò non sia concretamente esigibile oppure laddove la Città di Verbania abbia sostenuto spese al fine di effettuare il ripristino dello stato dei luoghi, tali esborsi saranno posti a carico del trasgressore (o dell'eventuale obbligato in solido individuato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981) con atto del Dirigente o del Responsabile dell'Ufficio competente.

### **Articolo 9 - Marciapiedi e portici**

- 1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, salvo diversa indicazione.

### **Articolo 10 – Tutela e manutenzione di edifici e aree**

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di rango superiore, è fatto obbligo ai titolari di diritti reali e personali di godimento sugli immobili di provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. La stessa può, con motivato provvedimento, intimare agli stessi soggetti l'avvio di ogni opera ritenuta utile per fini di pubblico interesse.
- 2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Ogni edificio condominiale deve essere dotato di apposita targa, indicante i riferimenti utili alla individuazione degli amministratori, se ricadenti nell'obbligo di cui all'art. 1129 del C.C.

### **Articolo 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

### **Articolo 12 – Tutela dell'arredo urbano e del verde pubblico**

1. Si definisce arredo urbano quel complesso di interventi di progettazione e costruzione relativi alla qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano. Salvo che il fatto costituisca reato, sugli stessi è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare le attrezzature o gli impianti installati sul suolo o sotto di esso, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - c) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
  - d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, rastrelliere, barriere, contenitori per rifiuti, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - f) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - g) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
2. su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è fatto divieto di danneggiare il verde pubblico o procedere arbitrariamente alla sua potatura. È fatto altresì divieto di compromettere la fruibilità delle aree verdi e dei relativi insediamenti vegetali con condotte che integrino deturpamento, abbattimento e/o sradicamento del verde pubblico.
4. È vietato circolare e lasciare in sosta veicoli su aree verdi.
5. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, negli spazi urbani verdi destinati ai pedoni è consentito l'uso di biciclette funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, condotte a passo d'uomo e ai bambini l'uso di biciclette, dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
6. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca civica, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.
7. È fatto divieto alle persone fisiche maggiori di anni 14 di far uso delle strutture adibite a ricreazione per i bambini. All'interno dei parchi giochi, è vietato l'utilizzo di strutture che possano essere pregiudicate o rese inservibili da persone che, per età o per corporatura, risultino incompatibili con la resistenza delle strutture stesse. È fatto salvo ogni diritto di rivalsa e risarcimento del danno patito dalla Città di Verbania in caso di danneggiamento delle strutture e dei parchi giochi da parte di persone non autorizzate al loro utilizzo.

### **Articolo 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. È vietato conferire rifiuti urbani e domestici nei cestini stradali ed in quelli adibiti alla raccolta delle deiezioni od in prossimità di essi.

8. È vietato lasciare o abbandonare rifiuti urbani e domestici in sacchetti non conformi sulle aree di cui nei luoghi di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento. Nelle stesse aree è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti.

#### **Articolo 14 – Comportamenti civici in caso di eventi atmosferici di rilevante impatto**

1. Ai fini del presente regolamento, si definisce evento atmosferico di particolare impatto quell'evento climatico che, per condizioni e per modalità con le quali si concretizza, produce i suoi effetti su tutto il territorio cittadino o su larga parte dello stesso, richiedendo interventi urgenti di manutenzione e rimozione degli effetti medesimi.
2. Tutti i residenti all'interno del territorio comunale della Città di Verbania hanno l'obbligo di non aggravare, con condotte attive o omissive, le conseguenze derivanti da eventi atmosferici di particolare impatto.
3. Fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada, il soggetto che, intervenendo per gestire un proprio bene in caso di evento atmosferico di particolare impatto, ingombra, imbratta, occupa le aree di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento e le relative pertinenze o comunque non interviene per elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla gestione di un bene di sua proprietà, può essere destinatario di un provvedimento dirigenziale di immediata diffida alla rimozione del pericolo o alla attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dalla sua azione od omissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione sovraordinata, i titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili privati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
5. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
8. È vietato ammassare la neve a ridosso di siepi o in modo tale da ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti né spargerla su suolo pubblico.
9. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili privati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

#### **Articolo 15 – Rami e siepi**

1. È fatto obbligo per i titolari di diritti reali e personali di godimento sugli immobili di regolare e/o tagliare tutti i rami, le siepi e in generale il verde privato sporgenti sulle aree di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rifiuti da sfalcio o da manutenzione del verde privato dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa prevista per il conferimento dei rifiuti.

### **Articolo 16 - Pulizia fossati, taglio erba e vegetazione in genere**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. I soggetti di cui al comma 1) devono inoltre:
  - a) provvedere al taglio dell'erba e della vegetazione in genere;
  - b) rimuovere lo sfalcio nonché i rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
  - c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
  - d) regolare e sagomare le scarpate e i cigli;
  - e) adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

### **Articolo 17 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

### **Articolo 18 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

1. Ferme restando le prescrizioni stabilite dal Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

### **Articolo 19 – Distribuzione volantini opuscoli o foglietti**

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti di qualsiasi natura.
2. È altresì vietato fare volantinaggio collocando foglietti, volantini e locandine di qualsiasi natura sui veicoli in sosta.
3. Detto materiale può essere consegnato direttamente nelle mani del passante.

### **Articolo 20 – Depositi e attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica, sulle aree pubbliche e private è vietato:
  - a) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - e) scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. In presenza di animali di affezione occorre procedere ad idonea e frequente pulizia di balconi, terrazze ed altri spazi dall'eventuale deposito di deiezioni.

### **Articolo 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura **meccanica** e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

## **Articolo 22 - Accensioni di fuochi**

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o ad esso destinate.

## **Articolo 23 – Limitazioni dei rumori su aree pubbliche**

1. Nei luoghi indicati all'art. 1, comma 4 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

## **Articolo 24 - Attività rumorose**

1. Al fine del presente regolamento, si definiscono attività rumorose tutte quelle attività che comportano l'emissione di valori sonori dovuti all'esercizio di attività lavorativa, manutentiva, funzionamento di macchinari o comunque legate a processi produttivi o di gestione di beni privati o pubblici. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di settore, all'interno del territorio della Città di Verbania sono consentite attività rumorose secondo la seguente indicazione:
  - Giorni feriali: dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
  - Giorni festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
2. è, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
3. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. I Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L. su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle A.S.L., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. È vietato ai conducenti di veicoli a motore, di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.
5. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
6. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
7. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
8. Salvo possesso di regolare autorizzazione e salvo quanto previsto dalla legislazione di rango superiore, è vietato far esplodere petardi, botti o materiali esplosivi pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone. Il Sindaco può emanare una specifica ordinanza per limitare l'uso di petardi, botti e oggetti ad essi equiparabili.
9. La Città di Verbania riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, limitatamente all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

#### **Articolo 25 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

#### **Articolo 26 - Uso dei dispositivi antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. I proprietari delle private abitazioni devono rendersi reperibili, affidando a vicini di casa un recapito telefonico ove sia possibile rintracciarli in caso di malfunzionamento dell'impianto.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati

identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

4. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
5. In caso di ricerca negativa dei soggetti di cui ai commi 2) e 3), gli organi di polizia possono far intervenire i Vigili del Fuoco che procederanno ad introdursi nelle abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l'allarme. Eventuali spese di intervento sono da intendersi a carico degli inadempienti che non potranno richiedere il risarcimento di eventuali danni causati alla proprietà.

### **Articolo 27 - Depositi esterni**

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

### **Articolo 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 157 co. 2° del D.Lgs. 285/1992, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

### **Articolo 29 – Pubblicità**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, è vietato apporre qualsiasi tipo di manifesto, cartello, striscione e oggetto pubblicitario su arredi urbani non adibiti a pubbliche affissioni. A titolo esemplificativo, rientrano nel divieto succitato gli scritti sponsorizzanti i matrimoni, le locandine e i manifesti sponsorizzanti eventi e/o manifestazioni, i biglietti da visita, gli opuscoli e i volantini.
2. È vietato danneggiare, rimuovere, stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.
3. Previa comunicazione scritta all'Ufficio del Comando di Polizia Locale della Città di Verbania, è ammesso il volantinaggio mediante consegna a mano sulle aree di cui all'art. 1 co. 4 e salva la raccolta, gravante in capo a chi effettua le operazioni di volantinaggio, del materiale gettato al suolo. Nella comunicazione di cui al periodo precedente devono

essere indicati: messaggio pubblicizzato, dati della Società/Associazione che effettua la pubblicità, generalità complete di chi effettua materialmente il volantinaggio, aree ove si intende procedere con la distribuzione del materiale, orari e giorni delle operazioni. Non è consentita per scopi commerciali.

4. L'Amministrazione della Città di Verbania si riserva la facoltà di limitare in via temporale e/o spaziale la distribuzione di volantini per quelle aree del centro urbano che fossero interessate da ingente afflusso turistico o ritenute di particolare pregio storico, culturale, artistico e/o architettonico.
5. È fatto divieto di esporre all'interno ed all'esterno delle aree cimiteriali e sui muri perimetrali di tali aree ogni scritto o fotografia che tenda al proselitismo senza aver ottenuto specifica autorizzazione scritta dal competente Ufficio comunale.

### **Articolo 30 - Animali di affezione**

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo danni alle persone e alle cose.
2. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
3. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
4. È obbligatorio l'uso del guinzaglio nel centro abitato e in ogni situazione nelle quali vi possa essere pericolo per la pubblica incolumità in ragione della presenza di persone o altri animali. È vietato l'uso di sistemi di ritenuta di lunghezza superiore a m. 1,50. Eventuali guinzagli estensibili devono essere mantenuti bloccati sulla lunghezza massima di m. 1,50.
5. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
  - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1 co. 4;
  - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - d) accedere nelle aree attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, chiaramente delimitate e segnalate, anche se accompagnati e muniti di guinzaglio e/o museruola, fatte salve le aree appositamente attrezzate e dedicate;
  - e) divieto di accesso ai cani nelle spiagge comunali fatte salve le aree appositamente attrezzate e dedicate.
6. I proprietari o conduttori di animali devono rispettare i seguenti obblighi:
  - a) avere al seguito idoneo strumento per rimuovere le deiezioni durante la conduzione dell'animale su area pubblica;
  - b) le deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse dal conduttore e regolarmente smaltite negli appositi contenitori dedicati alla raccolta delle stesse, non intendendosi allo scopo i cestini per la raccolta dei rifiuti, salvo che questi si trovino ad una distanza superiore a mt. 100.
7. L'uso del guinzaglio è facoltativo nelle aree appositamente attrezzate e destinate alla sgambatura di cui ai precedenti punti d) ed e).

### **Articolo 31 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. Nel centro abitato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, è ammessa la detenzione di allevamenti di avicunicoli purché ad una distanza non inferiore a 100 m. dalle abitazioni, con la precisazione che deve essere impedita la circolazione di detti animali per le pubbliche vie.
2. Nei centri abitati gli apiari devono essere collocati a non meno di 20 mt. Da strade di pubblico transito e a non meno di 10 mt dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e i luoghi sopra indicati esiste dislivello di almeno 4 mt., ovvero se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.

### **Articolo 32 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulla Gestioni dei Rifiuti per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
5. Sono in ogni caso vietate le raccolte fondi di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di culto, luoghi di cura, farmacie, supermercati, istituti bancari.

### **Articolo 33 – Divieto di mendicITÀ**

1. È vietato esercitare l'accattonaggio in tutte le sue forme sul territorio comunale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato offrire fiori recisi o piccola oggettistica e porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, è fatto divieto su tutto il territorio della Città di Verbania di porre in essere i seguenti comportamenti:
  - a) Richiesta di firme con versamento di contributi;
  - b) Raccolta fondi mediante richiesta diretta di denaro;

- c) Raccolta di fondi con accettazione di denaro elettronico mediante “pos” portatili o strumenti analoghi;
4. Non costituisce mendicizia laddove a fronte della dazione di denaro consegue il rilascio di idoneo giustificativo fiscale.
  5. È fatto divieto di vendere oggettistica minuta, quali ad esempio accendini, braccialetti, fazzoletti, sul territorio comunale laddove il venditore non sia in possesso di autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica e di regolarità contributivo fiscale. Tali documenti devono essere posseduti al seguito ed esibiti a richiesta del personale deputato ai controlli.
  6. Si applica l'art. 13, comma 2, L. n. 689/1981 per i proventi accumulati in violazione del suindicato divieto nonché per quanto sia stato impiegato per lo svolgimento della mendicizia. Il denaro viene confiscato e acquisito al patrimonio dello Stato. L'oggettistica minuta, laddove confiscata, può esser donata alle Associazioni presenti sul territorio individuate dalla Amministrazione Comunale. Laddove ciò non sia possibile, l'oggettistica deve essere smaltita come rifiuto urbano. In caso di soggetto irreperibile o senza fissa dimora, l'ordinanza-ingiunzione e il relativo provvedimento di confisca e distruzione sono pubblicati sull'Albo Pretorio.

### **Articolo 34 – Artisti di strada**

1. La Città di Verbania riconosce e tutela tutte le forme d'arte in ogni derivazione ed espressione.
2. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona esercitata in luogo pubblico o aperta al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Sono considerati “Mestieri artistici di strada” le attività destinate alla produzione, esposizione e vendita al pubblico, delle opere a carattere artistico/espressivo per le quali sia chiesto uno specifico corrispettivo.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
  - a) alle attività di intrattenimento su area pubblica organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, intrattenimenti musicali, Dj set, ecc.) alle bande musicali e agli esercenti le attività di spettacolo viaggiante soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.
4. Al fine di poter esercitare attività riconducibile al novero degli artisti di strada, occorre presentare apposita domanda presso gli Uffici della Città di Verbania, indicando date, orari, aree e attrezzature utilizzate.
5. Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.
6. Su richiesta degli organi di vigilanza, l'artista dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuta comunicazione ovvero copia dell'eventuale autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
7. In caso di occupazione di suolo pubblico con strumenti o strutture con superficie superiore ad un metro quadrato, l'artista di strada dovrà procedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico presso il soggetto concessionario individuato dalla Città di Verbania come da previsione regolamentare specifica.
8. La mancata o irregolare presentazione della comunicazione o la mancanza della autorizzazione di occupazione suolo porterà l'immediata sospensione dello spettacolo.

9. È consentito l'uso di piccoli strumenti di amplificazione e che comunque non arrechino disturbo alla quiete pubblica. È fatto altresì divieto di manomettere in modo indelebile la pavimentazione.
10. È ammessa l'esibizione musicale di singoli o di gruppi nei limiti di cui al comma precedente.
11. L'esibizione dovrà mantenersi entro il limite temporale di un'ora consecutive e non potrà essere nuovamente svolta se non spostandosi di metri 200 dal luogo ove è stata tenuta l'esibizione.
12. La permanenza per l'esercizio della attività da parte dei cd. "Madonnari" è consentita fino al completamento dell'opera che potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo con colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.
13. È vietato svolgere le attività di cui sopra direttamente o in prossimità di:
  - a) sagrati di Chiese, luoghi di culto;
  - b) zone di pregio;
  - c) istituti bancari;
  - d) accessi alle abitazioni;
  - e) sedi delle Forze dell'Ordine;
  - f) durante la celebrazione di manifestazioni pubbliche religiose, politiche, di culto, comizi, ecc.;
  - g) scuole.

### **Articolo 35 - Divieto di campeggio libero e sosta di carovane di nomadi. Divieto di bivacco**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Salvo apposita autorizzazione, è vietata permanentemente su tutto il territorio comunale la sosta di nomadi con roulotte, caravan, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature relative a suddetto scopo.
3. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di bivaccare nelle aree di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento. Il bivacco, così come definito dall'art. 2, lettera h), del presente regolamento, è da intendersi come stazionamento temporalmente limitato per volontà del soggetto o per intervento della pubblica autorità.
4. La nozione di bivacco ricomprende anche l'azione di chi si sdraia su panchine o arredi urbani, impedendone la fruibilità da parte di altri soggetti. Laddove il comportamento venga posto in essere su area verde, causando un concreto pregiudizio al manto erboso, il trasgressore può essere chiamato a risarcire le spese sostenute dalla Città di Verbania per il ripristino dello *status quo ante*.
5. Il divieto di cui al comma 3 si intende riferito anche nel caso in cui per il bivacco siano utilizzati veicoli a motore a ciò non appositamente destinati, quando emerga chiaramente l'asservimento del veicolo all'azione vietata dal presente articolo.

6. In caso di accertamento di trasgressione del divieto posto dal presente articolo, l'organo accertatore invita il trasgressore ad interrompere l'azione di bivacco.
7. Alle strutture temporanee utilizzate per il bivacco si applica la disciplina di cui all'art. 13, comma 2 e art. 19 della L. n. 689/1981.
8. Il regime di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo non trova applicazione laddove per il bivacco vengano utilizzati veicoli.

### **Articolo 36 - Balneazione**

1. L'eventuale divieto di balneazione nel lago e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. La balneazione è consentita sui torrenti e sulle spiagge lungo il lago.
3. È vietato prendere il sole sulle passeggiate e sui giardini del lungolago dei centri abitati di Suna, Pallanza ed Intra.
4. È vietato tuffarsi nelle acque del lago da pontili o luoghi diversi dalle spiagge.

### **Articolo 37 - Contrassegni del Comune**

1. È vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previa autorizzazione della stessa.

## **Capo II: Specifiche misure in applicazione della L. n. 48/2017**

### **Articolo 38 - Divieto di stazionamento**

1. Trasgredisce il divieto di stazionamento, in relazione alla definizione ex art. 2, comma 1 lett. j), del presente regolamento, colui il quale tenga una condotta che implichi una limitazione o un impedimento alla libera accessibilità o fruizione di uno spazio.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L. n. 48/2017 e fatta salva ogni disposizione di rango superiore che disciplini la materia, la Città di Verbania istituisce il divieto di stazionamento in tutte le infrastrutture di trasporto pubblico locale e relative pertinenze che costituiscono i servizi di base per la mobilità collettiva all'interno del territorio cittadino.
3. L'impedimento alla fruibilità o alla accessibilità di una infrastruttura di trasporto pubblico locale o di una sua pertinenza consiste in un comportamento che lede o pone in concreto pericolo il bene giuridico sicurezza urbana.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria così come disciplinata dall'art. 9, comma 1, L. n. 48/2017 e al contestuale ordine di allontanamento colui il quale impedisca la fruibilità o l'accessibilità delle infrastrutture afferenti al trasporto pubblico locale nell'accezione più lata di cui all'art. 2, comma 1 lett. l), del presente regolamento.
5. Negli spazi suindicati si applica altresì l'art. 9, comma 2, L. n. 48/2017.
6. Il divieto di stazionamento non è applicabile qualora il trasgressore si trovi, rispetto all'infrastruttura di trasporto o sua pertinenza, ad una distanza spaziale tale da

determinare una mancanza di nesso causale tra la condotta concretamente tenuta e l'impedimento causato alla collettività.

### **Articolo 39 - Aree urbane sensibili ex art. 9, comma 3, L. n. 48/2017**

1. In attuazione del precetto di cui all'art. 9, comma 3, L. n. 48/2017, su tutto il territorio della Città di Verbania è istituito il divieto di stazionamento, come definito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, nelle seguenti aree urbane e pertinenze:
  - a) Scuole e plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado;
  - b) Siti universitari;
  - c) Istituti e luoghi di culto e cultura;
  - d) Cimiteri;
  - e) Musei;
  - f) Monumenti e relativi complessi;
  - g) Aree e parchi gioco e aree verdi.
2. In attuazione del precetto di cui all'art. 9, comma 3, L. n. 48/2017, nelle seguenti aree oggetto di consistenti flussi turistici, comprensive delle relative pertinenze, è istituito il divieto di stazionamento, come definito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento:
  - a) Lungolago di Intra, nel tratto compreso tra Parco Cavallotti e Piazzale Flaim compresi;
  - b) Area "ex Arena" e area teatro "Il Maggiore";
  - c) Lungolago di Pallanza e di Suna, nel tratto compreso tra Villa Taranto e la polisportiva di Suna comprese;
  - d) tutte le spiagge comunali;
  - e) Piazza San Rocco, Via De Bonis, Via XXV Aprile, Piazza Ranzoni, Via San Fabiano, Via San Vittore, Piazza San Vittore, Corso Garibaldi, Via Fratelli Cervi, Via Rosmini, Via Brigata Cesare Battisti, Via Fratelli Scavini, Piazza Fabbri, Via Colombo, Via Ruga, Piazza Gramsci, Via Marconi, Piazza Giovanni XXIII, Via A. Manzoni, Piazza Garibaldi, Corso Zanitello, Viale Delle Magnolie, Largo Tonolli, via Tacchini, Via Cietti, Via Cadorna, Via Troubetzkoy fino alla località Beata Giovannina e vie ad esse afferenti;
3. In attuazione del precetto di cui all'art. 9, comma 3, L. n. 48/2017, il divieto di stazionamento, come definito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, è esteso alle aree e relative pertinenze di quegli edifici – anche pubblici – che, seppur non classificati quali monumenti accessibili al pubblico, costituiscono immobili di pregio storico, architettonico, artistico e culturale.
4. Il divieto di stazionamento, come definito dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, si estende alle aree verdi circostanti gli edifici storici e/o monumentali su tutto il territorio della Città di Verbania. Laddove le aree verdi siano delimitate da recinzioni e/o altro impedimento fisico, lo stesso si intende quale limite alla applicabilità nello spazio del divieto suindicato.
5. Negli spazi suindicati si applica altresì l'art. 9, comma 2, L. n. 48/2017.
6. Nei casi di violazione dei divieti posti dal presente articolo è applicabile l'ordine di *allontanamento quale sanzione amministrativa accessoria*.

## **TITOLO III: Procedimento amministrativo sanzionatorio**

### **Capo I: Sanzioni amministrative pecuniarie**

#### **Articolo 40 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Per le violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.
2. E' prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 per le seguenti violazioni:
  - articolo 6 commi 2, 3 e 4;
  - articolo 8 comma 1 lett. d), e), l), o);
  - articolo 10 commi 1, 4, 5;
  - articolo 12 commi 1, 2, 3 lett. e);
  - articolo 14 commi 3 e 5;
  - articolo 16 commi 1 e 2 lett. c);
  - articolo 19;
  - articolo 22;
  - articolo 24 commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8;
  - articolo 29 comma 2.
3. E' prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 per le seguenti violazioni:
  - articolo 8 comma 1 lett. a), h);
  - articolo 11;
  - articolo 13 comma 8 ultimo periodo;
  - articolo 30 comma 6 lett. b);
  - articolo 35 comma 1 e 2 ultimo periodo.
4. Per le violazioni di cui all'articolo 38 e 39 oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, è prevista l'irrogazione dell'ordine di allontanamento.
5. Per le violazioni di cui all'articolo 33 e 35, fatta eccezione del comma 1, se la violazione viene commessa in una delle aree individuate all'articolo 39, oltre alla sanzione amministrativa è prevista l'irrogazione dell'ordine di allontanamento.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 403 del Codice Civile, quando, per le concrete modalità del fatto o per la condizione personale del trasgressore, emergono circostanze tali da far insorgere il dubbio di una condizione sociale di disagio del soggetto destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio di Polizia Locale ne dà segnalazione al competente Ufficio dei Servizi Sociali territoriali.

### **Capo II: Sanzioni amministrative accessorie**

#### **Articolo 41 - Sanzioni accessorie e regime di applicabilità**

1. Costituiscono sanzioni accessorie, ai sensi del presente regolamento:
  - a) l'ordine di allontanamento dal luogo del fatto;
  - b) l'ordine di cessazione dell'attività svolta in violazione della disciplina prevista dal presente regolamento o in difetto di specifica autorizzazione;
  - c) l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
  - d) la confisca ex art. 13 L. n. 689/1981.
2. Le sanzioni accessorie conseguono di diritto.
3. L'ordine di allontanamento è immediatamente adottato e contestato dal personale di cui all'articolo 4.
4. Per le violazioni alla disciplina posta dagli artt. 35 (Divieto di Bivacco), 32 (Divieto di mendicizia), 24 (Attività rumorose), 34 (Artisti di Strada) è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività.
5. Per le violazioni alla disciplina posta dagli artt. 12 (Tutela dell'arredo urbano e del verde pubblico), 8 (Atti vietati) e 30, comma 6 lett. b) (Animali domestici e di affezione), è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell'attività svolta e del ripristino dello stato dei luoghi.
6. La Città di Verbania si riserva ogni diritto di rivalsa, nei confronti dell'inadempiente, come conseguente alla mancata adozione di condotte volte ad elidere o eliminare l'inerzia o l'inadempimento della sanzione accessoria di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.

### **Capo III: Garanzie procedurali**

#### **Articolo 42 - Procedimento sanzionatorio e partecipazione dei privati**

1. All'accertamento della violazione consegue la contestazione del verbale, salvo concreta, motivata e oggettiva impossibilità di contestazione immediata.
2. Laddove la violazione emerga a seguito di segnalazione, l'Ufficio competente può avviare un'istruttoria, anche attraverso invito a rendere informazioni avanti all'Autorità procedente. Qualora, in forza delle informazioni rese ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, emerga la responsabilità della persona sentita, alla stessa può essere direttamente contestata la sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'ordinanza ingiunzione non può essere emessa prima dello scadere del termine indicato dalla Legge per il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata.
4. Al fine di individuare concretamente l'Autorità competente all'avvio dell'istruttoria e per l'adozione degli atti conseguenti, per le violazioni della disciplina posta dal presente regolamento competente a ricevere il rapporto è il Sindaco della Città di Verbania, il quale, con proprio atto scritto, può delegare il Comandante della Polizia Locale.
5. L'Autorità competente ad incamerare i proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione del presente regolamento è la Città di Verbania, Ufficio Polizia Locale.

## **Capo IV: Poteri del Sindaco**

### **Articolo 43 - Poteri del Sindaco a fronte dell'inerzia del trasgressore e baratto amministrativo**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può adottare, con proprio provvedimento, ogni atto volto ad eliminare o elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla violazione delle norme indicate nel presente regolamento. Si applicano le norme sulla gestione di affari.
2. Nei casi di trasgressori aventi oggettive e motivate difficoltà economiche o aventi minore età, il Sindaco può proporre agli stessi un programma di baratto amministrativo, nelle modalità previste dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del baratto amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2018. In questo caso ogni debenza derivante dalla violazione del presente regolamento si intende compensata con la partecipazione al programma. Durante lo svolgimento del programma il procedimento di irrogazione della sanzione mediante ordinanza-ingiunzione rimane sospeso. In caso di esito negativo del programma, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione riprende il proprio corso, con recupero coattivo nei confronti del trasgressore.

## **Capo V: Poteri del Comandante**

### **Articolo 44 - Poteri del Comandante in via sanzionatoria e in via conciliativa**

1. Il Comandante della Polizia Locale della Città di Verbania è competente, unitamente all'Assessore alla Polizia Locale della Città di Verbania, a delineare un programma di baratto amministrativo, da sottoporre al Sindaco, al fine di individuare una strategia di eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose derivanti dalla violazione della disciplina posta dal presente regolamento.
2. Il Comandante della Polizia Locale della Città di Verbania è competente ad annullare l'ordine di allontanamento elevato a carico del trasgressore laddove emesso in violazione delle limitazioni alla sua adozione. L'annullamento è disposto mediante provvedimento scritto, notificato al trasgressore.
3. Il Comandante della Polizia Locale della Città di Verbania, nell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, può irrogare la sanzione pari al minimo edittale. Ogni scostamento dal minimo così previsto dovrà essere oggetto di motivazione.

## **TITOLO IV: Norme transitorie e finali**

### **Articolo 45 – Entrata in vigore e modifiche conseguenti**

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 30/11/2015, nonché ogni altra disposizione precedente.
2. In caso di modifica normativa nazionale o sovranazionale che incida, anche indirettamente, sul presente regolamento, lo stesso dovrà ritenersi disapplicabile e non cogente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
4. Il presente regolamento verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Città di Verbania, sezione Documenti e Dati, sottosezione Documenti di funzionamento interno – *Regolamenti*.

